

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1538 Anno 2022

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 19/01/2022

ORDINANZA

sul ricorso 20227-2020 proposto da:

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA SERRA;

- *ricorrente* -

contro

ZAMBURRU RAFFAELE, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale Zamburru Raffaele, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7 C/O presso lo studio dell'avvocato

397
21



ANDREA SORGENTONE che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato STEFANO CARBONI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 99/2020 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATAI di SASSARI, depositata il
19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda proposta da
Raffaele Zamburru, quale titolare del conto corrente n. 632-8, e da
Maria Simula, quale fideiussore, nei confronti di Banca di Sassari s.p.a.,
poi Banco di Sardegna s.p.a., volta ad ottenere la dichiarazione di
illegittimità delle appostazioni in conto per interessi legali, anatocismo,
commissione di massimo scoperto, usura e spese non pattuite, e la
conseguente condanna dell'istituto di credito alla ripetizione
dell'indebito riscosso. Il Tribunale ha quantificato in euro 70.520,48 la
somma complessiva che la banca era tenuta a restituire.

2. — Interposto gravame da parte di Zamburru, la Corte di appello
di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha riformato la sentenza
impugnata condannando la banca al pagamento, in favore
dell'appellante, della somma di euro 264.980,65, oltre interessi.

3. — Avverso la sentenza della Corte isolana, che è stata
pronunciata il 19 marzo 2020, ricorre per cassazione il Banco di
Sardegna, che fa valere un unico motivo di impugnazione. Resiste con



controricorso Raffaele Zamburru.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.. L'istante si duole che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione sulla consulenza tecnica in atti, recependola integralmente per quanto attiene alla quantificazione dell'importo e omettendo di considerare le lacune accertate e le approssimazioni dichiarate dallo stesso ausiliario. Evidenzia, al riguardo, che risultavano assenti gli scalari relativi al 1992, al secondo trimestre del 1991 e al quarto trimestre del 1988. Viene osservato che il saldo non poteva essere ricostruito in assenza di indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio dei singoli periodi per i quali non erano stati prodotti estratti conto.

2. — Il motivo è infondato, e così il ricorso.

Nella sentenza impugnata la Corte di merito ha richiamato Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, secondo cui, in assenza dell'intera serie degli estratti conto, il correntista che agisce in ripetizione può dar prova dell'indebito fornendo elementi di riscontro che siano atti a dar ragione dell'andamento del rapporto nel periodo non documentato dai detti estratti. Il giudice distrettuale ha pertanto evidenziato che la rielaborazione del saldo operata dal c.t.u. «con criteri neppure oggetto di contestazione sulla metodologia usata», come precisato dallo stesso ausiliario (sentenza, pag. 9), consentiva di accertare un credito del correntista per euro 240.134,01, cui andava aggiunta la somma di euro 24.846,64 per commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Sul punto, la pronuncia impugnata non denuncia alcuna violazione o falsa applicazione delle norme di legge richiamate nella rubrica del motivo di ricorso. Infatti, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente bensì di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (così Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, in motivazione): il correntista non è cioè tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche *aliunde*, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione).

La deduzione della ricorrente circa l'approssimazione del criterio adottato per sopperire alla mancanza di alcuni estratti conto — deduzione che nemmeno si fa carico del rilievo, speso dalla Corte di merito, circa la sostanziale condivisione del detto criterio da parte dei



contendenti — investe dunque l'accertamento di fatto che, come si è appena detto, è insindacabile in sede di legittimità.

3. — Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione